

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2018, n. 25-7480

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione al sub-ingresso art. 20 della l.r. 23/16, per il progetto: "Tratta AV/AC - Terzo Valico dei Giovi - Variante al progetto di recupero ambientale del sito di cava di C.na Pecorara in Comune di Tortona", proponente COCIV.

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

In data 7 agosto 2017, l'ing. Nicola Meistro, in qualità di Direttore del consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40, 16100 Genova, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di VIA, relativamente al progetto denominato: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Variante al progetto di recupero ambientale del sito di cava di Cascina Pecorara nel Comune di Tortona (AL)".

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. 23 marzo 2015, n. 28-1226. Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate, in relazione alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la documentazione trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 18 agosto 2017, consentendo l'avvio della fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale, prevista dall'art. 27-bis, comma 3 del medesimo decreto.

In data 20 settembre 2017, in esito alla verifica della completezza documentale, è stato, quindi, pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, ai fini della pubblicazione nell'albo pretorio informatico. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

L'intervento in progetto consiste nel ritombamento di un vuoto di cava, derivante da una attività estrattiva attualmente esaurita, mediante riporto di materiali da scavo in qualità di "sottoprodotto" (ai sensi del d.m. 161/2012), compatibili con i limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del d.lgs. 152/2006, provenienti dai lavori di realizzazione della linea ferroviaria del "Terzo valico dei Giovi", ripristinando a piano campagna la morfologia originaria del sito.

Peraltro, il progetto in esame risulta essere attualmente autorizzato, con Determinazione n. 665 del 05/12/2015 del Comune di Tortona, al recupero morfologico mediante il riutilizzo in qualità di "sottoprodotto" (ai sensi del d.m. 161/2012) di materiali provenienti da attività di scavo, compatibili con i limiti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del d.lgs. 152/2006, condizione in allora posta dalla Provincia di Alessandria, in esito all'espletamento della

fase di verifica della procedura di VIA, conclusasi con Determinazione dell'autorità competente provinciale, DDAP 1-60-2015 del 9 febbraio 2015.

Il progetto in esame prevede unicamente interventi legati al recupero ambientale dell'area, escludendo qualsiasi attività di coltivazione mineraria; la superficie interessata dal riporto è pari a circa 63.070 m², mentre il volume di materiali da scavo abbancabile ammonta a circa 223.000 m³. La durata prevista per l'intervento è di anni due e sei mesi a decorrere dalla data di autorizzazione.

Il progetto presentato prevede l'accesso al sito mediante la viabilità esistente, attraverso la ex S.R. 10.

Conseguentemente, la realizzazione dell'intervento necessita dell'autorizzazione al subingresso, con variante del progetto di recupero ambientale, che viene rilasciata con il presente atto, ai sensi della l.r. 23/2016, in modo coordinato con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Considerazioni inerenti l'iter autorizzativo del progetto: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi"

In merito all'iter autorizzativo del progetto: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi", si rileva quanto segue.

Il "Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica" (CIPE):

- con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della l. n. 443/2001, approvava il 1° programma delle opere strategiche, includendo, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico – Nord Europa" alla voce "Sistemi ferroviari", l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);
- con deliberazione n. 78/2003, approvava il progetto preliminare, a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, espresso con D.G.R. n°56-9903 del 8/7/2003, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ex D.Lgs 190/2002;
- con deliberazione n. 80 del 29 marzo 2006, approvava il progetto definitivo con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito di parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 22-1811 del 19 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 84 del 18 novembre 2010, approvava la realizzazione dell'opera in sei lotti costruttivi autorizzando contestualmente il primo lotto.

L'allora Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM):

- con determinazione n. 18482 del 2 agosto 2013, approvava le opere relative alla fase 1 del lotto 1 – 1° Stralcio di Cantierizzazione;
- con determinazione n. 24380 del 24 ottobre 2013, approvava il Piano di utilizzo presentato da COCIV riferito alle opere attinenti i primi due lotti;
- con determinazione n. 21283 del 27 giugno 2014, approvava le opere relative alla fase 1 del lotto 1;
- con determinazione n. 35438 del 30 ottobre 2014, approvava le opere relative alla fase 1 del lotto 2.

In merito al Piano di reperimento di gestione dei materiali litoidi, di cui alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, si rileva quanto segue:

- il Piano di gestione dei materiali di scavo, a suo tempo presentato dal proponente, unitamente al progetto definitivo, ai sensi dell'allora legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, prevedeva per le opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regione, la predisposizione di un Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l'esecuzione di tali opere; tale Piano così concepito, autorizzato dal CIPE con delibera n. 80/2006, è risultato non più attuabile integralmente in quanto, considerato il periodo intercorso (che va dal 2006 ad oggi), sono

mutate le condizioni territoriali e amministrative di alcuni dei siti di allocazione allora individuati dal progetto;

- nel rispetto di quanto previsto dall'allora l.r. 30/1999, il Consorzio COCIV S.p.A. (General Contractor) trasmetteva, nell'ottobre 2012, alla Regione Piemonte gli elaborati relativi all'Aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi comprensivo del Piano del Traffico;
- con D.G.R. n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;
- successivamente, con nota del 12 settembre 2014, il Consorzio COCIV presentava un aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla citata l.r. 30/1999 e dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. 7/2005;
- il MATTM con Provvedimento Direttoriale prot. DVA – 2014 – 0038413 del 20/11/2014 approvava un ulteriore Aggiornamento del Piano di Utilizzo – Lotti 1 e 2;
- con D.G.R. n. 9-1531 dell' 8 giugno 2015 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla l.r. 30/1999 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;
- successivamente il MATTM, con Provvedimento Direttoriale prot. DVA – 2015 – 0000325 del 16/09/2015, approvava un ulteriore Aggiornamento del Piano di Utilizzo – prescrivendo per i lotti 3, 4 e 5 di stralciare alcuni siti tra cui quello in località Guendalina o di instaurare opportune azioni di concertazione con la Regione Piemonte, al fine di eventuali modifiche al vigente Piano;
- con nota del 23 agosto 2016, il Consorzio COCIV, presentava un ulteriore aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi nell'ambito del progetto riguardante la linea ferroviaria AV/AC "Milano-Genova-III Valico dei Giovi", per gli adempimenti di cui alla l.r. 30/1999, ai fini dell'avvio del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990 e s.m.i.. Tale Piano aggiornava, in riferimento alla progettazione esecutiva dell'opera, i precedenti Piani, rispetto ai quali la Regione Piemonte aveva già espresso il proprio parere con la D.G.R. n. 1-6863 dell' 11 dicembre 2013, e successivamente con la D.G.R. n. 9-1513 dell' 8 giugno 2015;
- con D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi, tale deliberazione forniva l'aggiornamento dei siti estrattivi, di deposito e di riqualificazione ambientale applicando criteri di selezione e di classificazione derivanti dall'analisi del territorio e della qualità ambientale e paesaggistica, a fronte di un fabbisogno di conferimento materiali da scavo (2.705.735 metri cubi in banco), ed inseriva nei siti di deposito prioritari anche C.na Pecorara del Comune di Tortona (AL) con una potenzialità di 159.260 metri cubi in banco;
- successivamente il MATTM con Provvedimento Direttoriale prot. DVA – 2017 – 0000309 del 31/10/2017 approvava un ulteriore Aggiornamento del Piano di Utilizzo, prescrivendo di demandare alla Regione Piemonte, sia la facoltà di decidere sulla necessità di eventuali subingressi da parte del Consorzio COCIV in autorizzazioni a terzi, prima dell'utilizzo di nuovi siti in Piemonte;
- la succitata D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017 formulava una valutazione complessiva positiva del Piano presentato, in termini di bilancio produzione/riutilizzo/deposito delle terre e rocce da scavo, prevedendo, per le varie realtà territoriali interessate dagli interventi, specifiche prescrizioni o il ricorso a verifiche di carattere tecnico, necessarie per rendere compatibili gli interventi proposti. In merito al progetto in località Cascina Pecorara del comune di Tortona (AL), tale deliberazione prescriveva in caso di variazioni sui limiti di riferimento dei materiali da conferire, una ulteriore verifica di VIA per valutare le condizioni che hanno determinato la

prescrizione che consente l'abbancamento di materiali conformi ai valori della colonna A Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Descrizione sintetica del progetto presentato

Il sito di cava denominato "C.na Pecorara" è ubicato in Comune di Tortona.

L'area di intervento complessiva interessa una superficie pari a circa 63.070 m², mentre il volume di materiali da scavo da abbancare ammonta a circa 223.000 m³. Il sito verrà recuperato attraverso il ritombamento di un vuoto di cava, che presenta una quota di fondo scavo compresa tra 117,00 e 118,20 m s.l.m.: in altri termini, la pregressa attività estrattiva ha determinato un approfondimento medio compreso tra meno 4 e meno 5 metri rispetto all'originario piano campagna. Il progetto di variante prevede il ripristino della morfologia originaria del sito mediante l'esclusivo riporto di materiali provenienti dalla tratta piemontese della linea ferroviaria "Terzo Valico dei Giovi". La superficie finale verrà recuperata ricollocando in superficie lo strato di terreno vegetale rimosso accantonato nella precedente fase di estrazione.

Sulla base del cronoprogramma dell'opera, la durata prevista per la realizzazione dei lavori risulta complessivamente pari a due anni e sei mesi.

Istruttoria

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile di procedimento, attuando quanto previsto dagli art. 12 e 13 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs 152/2006, ha indetto dapprima una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 241/1990, finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA in oggetto e nei procedimenti autorizzativi connessi, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica. Alla conferenza di servizi istruttoria è stato invitato a partecipare anche il proponente, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della l.r. 40/1998.

La prima seduta della conferenza di servizi istruttoria si è tenuta in data 9 novembre 2017, presso la sede comunale di Tortona, con contestuale sopralluogo presso il sito di intervento; a seguito delle prime risultanze istruttorie e dei pareri e contributi tecnici pervenuti, il responsabile del procedimento ha, quindi, richiesto al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con nota prot. n. 27468/A1906A del 19 dicembre 2017, integrata con nota prot. n. 29915/A1906A del 27 dicembre 2017 con conseguente interruzione dei termini istruttori.

Con nota protocollo GP/pm/00080/18 del 10 gennaio 2018, il proponente ha richiesto di prorogare di 60 giorni il termine previsto per la consegna della documentazione integrativa, motivando tale richiesta in relazione ai campionamenti da svolgersi, con la contestuale presenza dei tecnici di ARPA Piemonte, oltre la data prevista per la consegna della documentazione richiesta dall'Autorità Competente.

Con nota del responsabile del procedimento, prot. n. 5498/A1906A del 22 gennaio 2018, è stata concessa la richiesta sospensione di 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa.

In data 19 marzo 2018, con nota prot. NM/AC/GP/SP/ss/01357/18 l'ing. Nicola Meister, in qualità di Direttore del consorzio COCIV, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, la documentazione integrativa richiesta con conseguente riavvio dell'iter istruttorio.

Il Responsabile del procedimento ha, quindi, indetto la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari, verificata la sussistenza dei necessari presupposti di compatibilità ambientale, con convocazione dei lavori in data 3 maggio 2018. In pari data, si è svolta la seconda seduta dell'organo tecnico regionale.

Secondo quanto disposto dal citato articolo 27-bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la sopra richiamata data di convocazione dei lavori della conferenza di servizi definisce il termine per la conclusione del procedimento di VIA in oggetto con il contestuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti, fissato dalla disciplina statale vigente in 120 giorni a decorrere da tale data.

Nel corso della seduta della conferenza di servizi, svoltasi nella citata data del 3 maggio 2018:

- viene acquisito agli atti il parere negativo di ASL - Sede di Alessandria, espresso con nota prot. 44867, del 30 aprile 2018 motivato dal potenziale aggravio di rischio per la falda acquifera utilizzata anche per scopi potabili e non adeguatamente protetta da potenziali contaminazioni;
- riguardo gli aspetti urbanistici, il Comune di Tortona manifesta l'intenzione di modificare l'attuale destinazione urbanistica, di tipo industriale (che consente l'abbancamento di materiali di cui alla colonna B Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D. Lgs. 152/2006), riportandola all'originaria destinazione agricola; in merito, il responsabile del procedimento evidenzia la necessità che tale modifica, qualora confermata nelle intenzioni ed essendo, in tal caso, ostativa al prosieguo dell'iter autorizzativo, venga, comunque, formalizzata in tempi congruenti con quelli del procedimento in corso;
- in relazione agli aspetti afferenti la tutela della falda, viene osservato che la documentazione prodotta dal proponente manifesta delle genericità in relazione alla natura del materiale, di origine naturale, che si prevede di abbancare ed alle relazioni di causa-effetto del suddetto materiale con la falda; conseguentemente, viene valutata l'ipotesi di concedere deroghe sui valori già autorizzati esclusivamente su alcuni specifici analiti, ove espressamente individuati e adeguatamente motivati dal proponente. In merito, la Società proponente, comunica l'intenzione di predisporre e trasmettere un approfondimento tecnico specifico, volto a chiarire i dubbi emersi in ordine all'impatto del materiale naturale che si intende abbancare nei confronti della falda.

In data 9 maggio 2018, è pervenuta con nota prot. n. 20976 del 9 maggio 2018 una comunicazione del Settore Infrastrutture Strategiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste con la quale si comunica l'impossibilità ad esprimersi, vista la situazione d'incertezza giuridica, amministrativa e tecnica a causa dei ricorsi pendenti presso il TAR contro la DGR n. 1-5386 del 18.07.2017.

In data 19 luglio 2018, si è svolta una ulteriore seduta della Conferenza di servizi, convocata per l'esame degli approfondimenti specialistici, preannunciati dalla Società proponente nella precedente seduta e inerenti gli impatti sulla falda acquifera dovuti ai fenomeni geochimici, trasmessi dalla stessa Società con nota prot. GP/SP/ss/03263/18 del 2 luglio 2018.

Nell'ambito di tale seduta, il Comune di Tortona ha consegnato una propria nota, datata 19.07.2018, protocollo n. 20554, con la quale, pur apprezzando gli studi compiuti e le risultanze raggiunte ribadisce il proprio parere contrario in ordine all'apporto di terre da scavo di cui alla colonna B Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

La Provincia di Alessandria ha fatto pervenire una nota con la quale, tra l'altro, richiede la definizione di un Accordo da sottoscrivere con il proponente, che preveda tutte le eventuali attività necessarie per mantenere le strutture dello svincolo tra la S.P. 10 e la S.P. 211 in adeguata efficienza durante l'intera vita della cava, in funzione della quota di fruizione del traffico diretto alla cava.

Sempre in tale sede, si è data lettura dei seguenti pareri e contributi tecnici pervenuti:

- pareri favorevoli resi dall'ASL Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica protocollo n. 0074164 del 12 luglio 2018 e protocollo n. 75812 del 18 luglio 2018, resi a seguito della disamina degli approfondimenti specialistici inoltrati dal proponente;
- Contributo tecnico di ARPA protocollo n. 63791 del 18 luglio 2018;
- Parere della provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale protocollo n. 53012 del 18 luglio 2018;
- Parere della provincia di Alessandria Direzione Patrimonio Istruzione Viabilità 2, protocollo n. 30844 del 27 aprile 2018;
- Nota della Città di Tortona, consegnato in C.d.S., protocollo n. 20554 del 19 luglio 2018.

Nella medesima sede, il Responsabile del procedimento ha illustrato le risultanze dell'istruttoria dell'organo tecnico regionale, condotta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, da cui emerge la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale

positivo, presupposto necessario per il conseguente rilascio dei titoli abilitativi richiesti, unitamente alle proposte di prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, tecnico e minerario, come risultanti dall'istruttoria dello stesso organo tecnico regionale e dall'istruttoria del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione, inerente l'autorizzazione ai sensi della legge 23/2016, ai fini della necessaria condivisione. In merito alle competenze della conferenza di servizi inerenti il rilascio dei titoli abilitativi, il complesso dei pareri pervenuti ha consentito, quindi, in tale sede, di determinare quale posizione prevalente quella favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto in esame.

Successivamente, in data 23 luglio 2018 con nota prot. n. 19813, è pervenuto il contributo tecnico, favorevole con prescrizioni, della Direzione regionale Ambiente Governo e Tutela del territorio.

Infine con nota prot. GP/SS/03825/18 del 25 luglio 2018 il COCIV ha trasmesso lo studio sullo strato superficiale semipermeabile da mettere in opera previa condivisione con ARPA.

Valutato, conseguentemente, che:

- Il COCIV è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione CIPE 80/2006 di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico" e nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi, d.g.r. n. 1-6863 dell'11 dicembre 2013, d.g.r. n. 9-1531 dell'8 giugno 2015 e d.g.r. n. 1-5386 del 18 luglio 2017; nel corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) e nella deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee;
- i valori di fondo naturale di cui alle vigenti normative dovranno essere definiti prima dell'inizio lavori, basandosi su apposito Piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere, presentato dal proponente ed eseguito in contraddittorio con ARPA, alla presenza del personale del Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione;
- il recupero morfologico risulta essere attualmente autorizzato con riporto di materiale da scavo compatibile con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna A Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- il Comune di Tortona non ha dato seguito, con provvedimenti formali, all'intenzione manifestata in sede di conferenza di servizi di modificare l'attuale destinazione urbanistica, di tipo industriale (che consente l'abbandonamento di materiali di cui alla colonna B Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006), riportandola all'originaria destinazione agricola;
- sebbene la richiesta del proponente sia coerente con i limiti previsti dalla citata normativa (Colonna B), la Conferenza, visto il sopra richiamati pareri favorevole di ASL, - pervenuti il 12 ed il 18 luglio 2018 in merito alla tutela della salute pubblica - e considerato che il materiale che il proponente prevede di abbandonare, risulterà provenire, tra l'altro, dalla Formazione di Molare, (su campioni della quale sono stati realizzati test di estrazione sequenziale che hanno evidenziato presenza di superi non sporadici dei valori di colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per quanto attiene ai parametri Cromo totale, Nichel e Cobalto), ha ritenuto di valutare la derogabilità esclusivamente degli analiti di cui sopra;
- gli approfondimenti specialistici, elaborati e trasmessi dalla Società proponente con nota prot. GP/SP/ss/03263/18 del 2 luglio 2018, prendono in considerazione sia i valori sperimentali derivati dai test di estrazione sequenziale effettuati su campioni di roccia provenienti dalla Formazione di Molare, sia in forma cautelativa i valori limite della colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006 esclusivamente sui parametri Cromo totale, Nichel e Cobalto;
- il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi;

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, svolta in data 19.07.2018 acquisite agli atti del Settore di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, relativamente al progetto "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Variante al progetto di recupero ambientale del sito di cava di Cascina Pecorara nel Comune di Tortona (AL)", presentato dal Consorzio COCIV - Genova (GE), e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione al subingresso, con variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale, ai sensi della l.r. 23/2016, in quanto le soluzioni tecniche adottate in sede progettuale, unitamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni di cui all'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, consentono di prevenire o comunque risolvere le criticità ambientali evidenziate durante l'istruttoria, inerenti in particolare i seguenti aspetti:

- salvaguardia del territorio rurale;
- interventi di ripristino ambientale;
- protezione della falda, in relazione al materiale di cui si richiede l'abbancamento;
- compatibilità del materiale da abbancare con la destinazione urbanistica dell'area.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il d.m. 10 agosto 2012 n. 161;

visto il d.lgs. 13 giugno 2017, n. 120;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

vista la l.r. 17 novembre 2016, n. 23;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con d.g.r. n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visto l'art. 56 dello Statuto;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione al subingresso a favore del Consorzio COCIV – Genova per la durata di 2 anni e 6 mesi, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 23/2016, inerente il progetto: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Variante al progetto di recupero ambientale del sito di cava di Cascina Pecorara", localizzato in Comune di Tortona (AL), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerenti, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida del D.P.A.E. primo stralcio;

- il progetto è stato inoltre preliminarmente valutato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017 (LL.RR. 30/1999 e 23/2016. Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova “Terzo Valico dei Giovi”. Approvazione dell’aggiornamento 2017);
 - il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero morfologico ed ambientale in stretta successione temporale ai lavori di abbancamento e garantisce, nel contempo, la restituzione all’originaria destinazione del sito, unitamente alla messa a dimora, la separazione tra la cascina esistente e l’area dove sono previsti nuovi insediamenti industriali, di macchie arboree - arbustive;
 - il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna A dell’Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006 ammettendo, per quanto riguarda Cobalto, Nichel, Cromo totale la possibilità di derogare da detti limiti, per valori compresi tra colonna A e colonna B di detta tabella, esclusivamente se coerenti con i valori caratterizzati da esuberi dei fondi naturali presso il sito di scavo;
 - il recupero morfologico del sito, in coerenza con lo strato di un metro di spessore di terreno vegetale imposto nell’autorizzazione vigente, avverrà attraverso il riporto, nell’ultimo metro di riempimento dal basso verso l’alto, di uno strato di materiale naturale poco permeabile (K minore di $1 \cdot 10^{-6}$ cm/sec) di circa 25 centimetri adeguatamente livellato e costipato, seguito da un strato permeabile di circa 25 centimetri di spessore su cui verrà posato un ulteriore strato di almeno 50 centimetri di terreno agrario. Tale attività sarà preceduta da una relazione tecnica - realizzativa che dovrà essere condivisa con Arpa prima della realizzazione nonché supportata dalla realizzazione di un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee, integrato con i sistemi già previsti, al fine di controllare nello specifico l’eventuale lisciviazione dei parametri Cobalto, Nichel e Cromo Totale;
 - di stabilire che il presente giudizio di compatibilità ambientale, ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data del presente atto, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006;
 - di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’ARPA Piemonte, Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi;
 - di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le prescrizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione al subingresso, ai sensi della l.r. 23/2016, contenute nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, sono controllate e sanzionate con le modalità previste dalla legge regionale 23/2016 da parte del Settore regionale Polizia Mineraria, cave e miniere competente per materia;
 - di dare atto che la titolarità al subingresso e l’inizio lavori potranno avvenire solo a seguito della presentazione della fideiussione, calcolata ai sensi della D.G.R. n. 13-5041 del 15.5.17 in € 772.856,00 (settecentosettantaduemilaottocentocinquantesi) per i lavori di recupero morfologico ed ambientale dell’intera area.
- Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi inclusi nel medesimo provvedimento comprensivo della modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, entro il termine previsto, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

Progettazione esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam* (fase di progettazione esecutiva).

Per quanto attiene alla necessità di assicurare una maggiore efficacia della progettazione degli interventi di recupero ambientale ed una maggiore compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale che la Regione persegue, gli interventi di ripristino in fase di progettazione esecutiva (ante operam):

2.1 considerato che la DDAP1 n 60-2015 del 09/02/2015 della Provincia di Alessandria, attualmente in vigore chiede comunque il ripristino all'agricolo dell'area di cava, indipendentemente dalla sua destinazione produttiva, dovrà essere prevista una accurata

progettazione degli interventi di ricostituzione della risorsa pedologica e di recupero ambientale ai fini agricoli e/o naturalistici delle aree;

- 2.2 dovranno essere indicati modalità e tempi con cui saranno realizzati gli interventi di ripristino ambientale che dovranno integrarsi nell'ambiente e paesaggio rurale tipico del territorio in cui è ubicata l'area di intervento, conformemente a quanto indicato nel punto 2.4, anche considerando le componenti paesaggistiche individuate dalla tav. P4.16 del Ppr;
- 2.3 si dovranno prevedere, negli interventi di ripristino ambientale, l'utilizzo di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone adatte alle condizioni stazionali; inoltre, al fine di garantire la riuscita di questi interventi e l'attecchimento delle specie vegetali, dovrà essere pianificata una manutenzione obbligatoria per almeno tre anni dal termine dei lavori di realizzazione delle opere a verde;
- 2.4 come misura di salvaguardia dell'acquifero sottostante, dovrà essere adeguatamente elaborato e dimensionato, a livello cantieristico, lo stendimento di un orizzonte di materiale naturale privo di amianto così costituito: dal basso verso l'alto, uno strato di materiale naturale poco permeabile (K minore di $1 \cdot 10^{-6}$ cm/sec) di circa 25 centimetri adeguatamente livellato e i cui strati saranno adeguatamente compattati, seguito, da un strato permeabile di circa 25 centimetri di spessore su cui verrà posato un ulteriore strato di almeno 50 centimetri di terreno agrario. Tale attività sarà svolta previa condivisione con Arpa della fase di dimensionamento e di realizzazione di tale orizzonte;
- 2.5 In relazione al piano di monitoraggio (punto 2.14) dovranno essere ricercati, in sinergia con Arpa, nella fase ante operam, i possibili inquinanti presenti nelle terre conferite, ivi comprese la fibre di amianto;
- 2.6 Ai sensi della con d.g.r. 1-5386 del 18 luglio 2017, si ricorda che le emissioni dei mezzi d'opera con propulsori diesel dovranno essere contenute, secondo quanto disposto dalla stessa;
- 2.7 Dovrà essere definito un Atto di Accordo, da sottoscrivere tra la Provincia di Alessandria ed il Cociv, che preveda tutte le eventuali attività necessarie per mantenere le strutture dello svincolo tra la SP10 e la SP211 in adeguata efficienza durante l'intera vita della cava, in funzione della quota di fruizione del traffico diretto al sito di Cascina Pecorara.

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam* (fase di esercizio)

- 2.8 si dovrà porre attenzione, durante le operazioni di riempimento e ripristino a non interferire negativamente sugli elementi naturali presenti, cercando di preservare il più possibile l'esistente e ricostituendo gli elementi che saranno compromessi dall'esecuzione dei lavori;
- 2.9 dovranno essere effettuate le cure colturali per almeno tre anni dal termine dei lavori di realizzazione delle opere a verde;
- 2.10 per quanto riguarda la gestione della fase di cantiere e le specie da utilizzare negli interventi di recupero ambientale, si ricorda quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 relativa alla necessità di contenimento delle specie vegetali esotiche invasive e si chiede di verificare che nessuna specie vegetale inserita nella "Black-List" sia presente in progetto, coerentemente a quanto riportato nella bibliografia di settore, con particolare riferimento alle schede monografiche redatte dal gruppo di lavoro regionale disponibili al seguente link: ["http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm"](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm);

2.11 sarà necessario verificare le possibili interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati all'interno ed in prossimità delle aree di intervento. Nel caso in cui si evidenziassero possibili interferenze, dovranno essere individuate ed attuate idonee soluzioni progettuali volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico agli aventi diritto ed il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo da concordarsi con il Consorzio Irriguo di secondo grado "Alessandrino Orientale - Scrivia";

Piano di monitoraggio ambientale

2.12 ad integrazione dei monitoraggi già previsti nell'ambito della realizzazione dell'opera, dovrà essere predisposto un ulteriore piano di monitoraggio da condividere con Arpa, delle acque sotterranee a valle del sito di deposito al fine di individuare eventuali contaminazioni provocate dallo stoccaggio delle terre e rocce da scavo, in cui si dovrà necessariamente prevedere delle opere di mitigazione da attuarsi in caso di eventuali contaminazioni della falda;

2.13 La progettazione del piano di monitoraggio deve avere la finalità di individuare un eventuale impatto sulla matrice acque sotterranee, per cui devono essere monitorati oltre a Cromo, Nichel e Cobalto anche tutte le sostanze di origine antropica connesse con l'attività di scavo (Idrocarburi, additivi, ecc.). Nel caso in cui nel corso del monitoraggio si individuasse un'eventuale contaminazione dovrà essere tempestivamente coinvolta Arpa ed il proponente sarà tenuto a mettere in atto le azioni di mitigazioni previste a proprie spese;

2.14 Per i parametri non ricompresi nella tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06 (Testo Unico dell'Ambiente), si dovranno rispettare le prescrizioni ministeriali ed il disciplinare sui materiali additivati con tensioattivi;

2.15 In merito ai controlli e monitoraggi ambientali a tutela dell'ambiente di vita e dei luoghi di lavoro ci si deve riferire per quanto non espressamente indicato a quanto già istituito come prassi consolidata per tutti gli altri siti di deposito del Cociv già autorizzati e alla normativa di settore in materia;

2.16 Fermo restando l'obbligo di progettare ed effettuare rilevazioni circa la presenza di fibre aereodisperse, nonché l'eventuale contenuto di fibre di amianto nelle acque sotterranee, in corso d'opera le tempistiche e la scelta dei parametri da monitorare potranno essere, previa condivisione con ARPA, eventualmente variati ed adeguati in relazione ai risultati che emergeranno dalle analisi ante operam e dalle successive campagne in corso d'opera.

3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

L'efficacia del provvedimento di subingresso e variante al recupero ambientale è comunque subordinata alla presentazione, da parte del Proponente di idonea garanzia, così come specificata nei successivi punti 50 e 51, previa verifica della correttezza della stessa da parte dei competenti uffici regionali.

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici:

1. Il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori

- autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
 3. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
 4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
 5. per il trasporto di tutti i materiali devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
 6. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
 7. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
 8. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
 9. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
 10. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 152/06).

Prescrizioni generali:

11. devono essere mantenuti i capisaldi esistenti che non devono essere in numero non inferiore a 5 (cinque) e devono essere ubicati in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
12. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali 78, 80, 82 e 88 del Foglio 54, censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Tortona così come riportato negli elaborati di progetto;
13. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto;
14. i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
15. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
16. il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo deve rispettare le normative vigenti in materia;
17. il riempimento dello scavo dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
18. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:

- effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
19. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

20. materiale da utilizzarsi per i riempimenti dei vuoti di cava deve provenire esclusivamente dai lavori per la realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) ultimo approvato;
21. l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere), COCIV è tenuto a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
22. tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
23. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
24. i lavori di recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
- il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'attuale area di cava venga perimetrata con idonea recinzione d'altezza non inferiore a 2m;
 - potrà essere impiegato quale materiale di riempimento solo quello che rispetti i dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente purché non in contrasto con la presente deliberazione;
25. la scadenza dell'autorizzazione per il recupero morfologico ambientale dell'area di cava, è fissata in 2 anni e sei mesi successivi alla data della D.G.R. conclusiva del procedimento;
26. qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
27. con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
28. il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
29. il COCIV è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico", delibera CIPE 80/2006 e nella deliberazione di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017. Inoltre è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT);
30. nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, vista la Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15, il Proponente dovrà predisporre:

- il Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL;
 - l'effettuazione di un monitoraggio ambientale dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. La proposta di Piano redatta da Cociv dovrà prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi. Il suddetto Piano di Monitoraggio, i cui punti sono già stati localizzati nel corso di specifico sopralluogo, dovrà comunque essere concordato con il Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ASL competente per territorio;
 - l'implementazione del già previsto monitoraggio delle acque sotterranee con particolare riferimento agli elementi in deroga con l'individuazione di soglie di attenzione, di allarme e di eventuali misure di emergenza, il tutto da concordare preventivamente con ARPA;
 - tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee;
31. la scopertura del terreno vegetale, se presente, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo le modalità e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
 32. il terreno vegetale derivante dallo scortico e lo sterile di scopertura, da reimpiantare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
 33. il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà avere concentrazioni compatibili con i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006;
 34. rispetto ai limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006 si ammette, per quanto riguarda Cobalto, Nichel, Cromo totale la possibilità di derogare da detti limiti, per valori compresi tra colonna A e colonna B, in coerenza con i valori caratterizzati da superi dei fondi naturali presso il sito di produzione;
 35. in ogni caso il materiale di riempimento dovrà provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. "Terzo Valico dei Giovi". Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
 36. deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

37. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
38. gli ultimi due strati di riporto sul materiale di riempimento, devono essere: uno strato di 25 cm di materiale semipermeabile (K di 1×10^{-6} cm/sec) ottenuto attraverso la posa di strati di limitato spessore (10 cm) privi di fibra di amianto debitamente rullati e compattati, un ulteriore strato di 25 cm di terreno compattato drenante e al di sopra un ulteriore strato di 50 cm di terreno agrario;
39. le specie erbacee da impiegare per il recupero agricolo dovranno essere quelle previste in progetto e riportate nella Tavola "Planimetria di recupero ambientale", con un dosaggio seme pari a 40g/mq;
40. dovrà essere inserito, a separazione tra il settore est e nord della cascina e l'area su cui sono previsti i nuovi insediamenti un sistema di filare arboreo di 37 individui di tiglio (*Tilia cordata*) a pronto effetto;

41. dovranno essere realizzate le sistemazioni a verde di macchie arboreo arbustive previste nella documentazione integrativa e costituite da 56 individui di *Acer campestre*, 56 individui di *Prunus avium* ; 225 individui di *Crataegus monogyna* e 225 individui di *Barberis vulgaris*
42. per la protezione dei cumuli di terreno vegetale dovranno essere utilizzate le seguenti specie:
 - Graminacee: *Dactylis glomerata* 18%; *Festuca pratensis* 25%; *Lolium multiflorum* 7%; *Phleum pratense* 10%; *Arrhenatherum elatius* 10%;
 - Leguminose: *Lotus corniculatus* 12%; *Trifolium pratense* 8%; *Trifolium repens* 10%;
43. entro il mese di dicembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
44. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
45. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di abbancamento;
46. qualora sia accertata la mancata o insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
47. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
48. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
49. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
50. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa sia fissato in Euro 772.856,00 (settecentosettantaduemilaottococinquanatasei). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al successivo punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
51. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.